



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 10/07/2025, alle ore 20:30, presso la sede Operativa di via Fondovalle, n. 2800, Comune di Marano sul Panaro si è riunita l'assemblea ordinaria dell'associazione Musica in Gioco aps in terza convocazione e regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

Presiede l'assemblea il Presidente

FRANZOSO ENRICO

Svolge la funzione di Segretario

BERGAMINI GAIA

Sono presenti nr. 12 soci su 54 aventi diritto al voto.

Accertata la regolarità della convocazione e la validità dell'Assemblea, il Presidente apre la discussione sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale: inserimento di un nuovo articolo relativo alle attività di interesse generale.

Il **Presidente** illustra ai presenti la proposta di modifica statutaria, finalizzata ad adeguare e ampliare le attività previste dallo statuto sociale per includere attività di formazione, corsi e laboratori rivolti a educatori, genitori, bambini e cittadini.

Il nuovo articolo da inserire nello statuto è il seguente:

Art. 2 Scopi e attività

- **d) Educazione, istruzione e formazione professionale**

Dopo ampia discussione, si passa alla votazione.

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: 12
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0

Non essendoci voti contrari, la modifica è approvata.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 22:00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.



Segretario

Giulia Pizzini

Presidente

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 25 LUG. 2025

al n° 1534 Serie 3

Controposti € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO CACCARELLI
Giulia Pizzini



STATUTO

Art.1

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Musica in Gioco APS" con sede legale nel comune di Marano sul Panaro (MO), in Via Traversa 624 e sede operativa in Via Fondovalle, 2800 nel comune di Marano sul Panaro (MO).
2. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. La durata dell'associazione è illimitata.
6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art. 5 del codice del terzo settore, l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:
 - d) educazione, istruzione e formazione rivolta a bambini, adulti e professionisti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- Diffondere ed ampliare la cultura musicale, letteraria, artistica in genere, sportiva, culinaria, ludica e sociale nel mondo giovanile e non;
- Tutelare il Diritto al Gioco dei bambini e delle bambine, come sancisce l'art. 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989;
- Perseguire il miglioramento della qualità della vita, in particolare dei bambini e delle bambine, con la creazione e la difesa di spazi per il gioco e la ricreazione;
- Promuovere la persona attraverso la cultura ludica, la creatività, l'animazione;
- Porsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura in genere, un sollievo al proprio disagio;
- Proporsi come veicolo di iniziative benefiche.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Attività di aggregazione, culturali e tempo libero atte alla divulgazione della cultura del Gioco e delle sue forme espressive artistiche rivolte ai minori;
- b) Organizzazione di convegni, corsi, percorsi di formazione per adulti, genitori e operatori per l'infanzia, utili a favorire l'approfondimento tecnico e la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
- c) Attività di aggregazione, culturali e tempo libero rivolte ai giovani e agli adulti;
- d) Realizzazione di progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;
- e) Realizzazione di attività educative rivolte a bambini, con particolare riferimento alla fascia d'età 0-6 anni, in contesti di servizi educativi, laboratori, atelier e percorsi ludico-didattici finalizzati allo sviluppo armonico, alla creatività e alla socializzazione;
- f) Promozione e realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, seminari e laboratori rivolti a educatori, genitori, operatori sociali e cittadini, finalizzati alla promozione della genitorialità consapevole, dell'educazione relazionale, emozionale e del benessere comunitario;
- g) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;

- h) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- i) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- j) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo la previsione del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote e contributi degli associati;
 - b) Eredità, donazioni e legati;
 - c) Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
 - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola e servizi svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) Erogazioni liberali di associati e dei terzi;

- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti, prodotti tipici e gadget.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento;
 - 3) Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - 4) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del consiglio direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117/2017.

Art. 4

Soci

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato;
- 2) Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
- 3) Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
- 2) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;

- 3) Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi;
- 4) L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie;
- 5) Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee;
- 6) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci;
- 7) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa;
- 8) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso;
- 9) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione;
- 10) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - Mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - Persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- 11) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica;
- 12) Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile;
- 13) In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

- 1) I soci sono obbligati
 - Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - A versare la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.
- 2) I soci hanno diritto:
 - A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- A partecipare all'Assemblea con diritto di voto. In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - Ad accedere alle cariche associative;
 - Prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- d) L'organo di controllo contabile

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri degli organi potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Verificandosi i presupposti della video conferenza, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente o il segretario dell'adunata.

Art. 8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato;

- 2) L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - Delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
- 3) L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 5) L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci;
- 6) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati;
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti;
- 8) Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutaria sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

- a) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiori a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi;
- b) I membri del consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili;
- c) Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni;
- d) Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio;
- e) Ove decada la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio;
- f) Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Tesoriere;
- g) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) Le proposte di modifica dello statuto;
- b) I programmi delle attività;
- c) L'ammissione di nuovi soci;
- d) L'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) Il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione,
- f) I provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) Tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

- h) La misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i) Tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano.

Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci;
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al membro più anziano;
- 3) Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva;

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Arti 11

Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti dal almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre

compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 12

Revisione legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisione legale dei conti o una società di revisione legale iscritta in apposito registro.

Art. 13

Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelto tra i propri associati

Art. 14

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto della disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversi tra associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 15

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto ad imposta di registro in misura fissa. Qualora lo statuto

venga modificato per adeguamenti normativi sarà esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82 comma 3 del codice del Terzo Settore.



Statuto modificato ed approvato in data 10/07/2025 in Assemblea Straordinaria

Il Presidente Franzoso Enrico

La Segretaria Bergamini Gaia

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 25 LUG. 2025

al n° 1534 Serie 3

Corrisposti € 200,00

(*) Firma a delega del Direttore Provinciale

CARLO FACCARELLA

Giulia Lanzetta

